

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
L'Aquila, 12 – 13 giugno 2003

Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo aprile – giugno 2003

A cura di: Gemma Pastore
Elena Ventura
Anna d'Ambrosio

Ufficio legislativo e legale
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo aprile – giugno 2003

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
8	Conflitto attribuzione	Trento	Stato	Lavoro	Violazione artt. 2, 4 D.Lgs. 266/1992; artt. 8, nn. 1 e 23, 9, nn. 4 e 5,16 Stat.; art. 10., comma 4 D.Lgs. 196/2000 e art. 10 l.p.41/1993	16
9	Conflitto attribuzione	Bolzano	Stato	Lavoro	Violazione art. 8 (n. 1), 9 (nn. 4 e 5), 10 e 16 Stat. e norme att. (spec. artt. 2 e 3 DPR 280/1974 e artt. 3 e 4 DPR 197/1980; art. 117 Cost., in relaz. art. 10 l.c. 3/2001; leale collab. (120 u.c. Cost.)	16
11	Conflitto attribuzione	Friuli Venezia Giulia	Stato	Lavoro	Violazione art. 4, n. 1 e n. 1-bis, e 8 Statuto; art. 10, comma 4, D.Lgs. 196/2000; art. 2 LR 2/2001	17
16	Legittimità costituzionale	Pres.Consiglio	Trento	Pubblica sicurezza	Violazione dir. 98/30/CE; artt. 41 e 117 II co lett. e) Cost., artt. 8 e 11 Statuto	15

17	Legittimità costituzionale	Pres.Consiglio	Bolzano	Idrocarburi – Protezione civile – Pubblica sicurezza	Violazione art. 117 II co lett. g) ed h) Cost., artt. 87 e 88 Statuto	15
19	Legittimità costituzionale	Valle d’Aosta	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 3, 5, 114 e 117 Cost.; art. 10 l.c. 3/2001	15
20	Legittimità costituzionale	Bolzano	Stato	Bilancio e contabilità pubblica	Violazione artt. 8 (n.1), 9 (n. 10) e 16 St.; art. 117 Cost. in relaz. art. 10 l.c. 3/2001	15
23	Legittimità costituzionale	Trento	Stato	Finanza pubblica - Ambiente	Violazione Statuto e norme di attuazione; D.Lgs. 268/1992, artt. 8, commi 2 e 3, 10, commi 2 e 9, e 14	16
24	Legittimità costituzionale	Trentino – Alto Adige	Stato	Finanza pubblica	Violazione Statuto e norme di attuazione, in particolare D.Lgs. 268/1992	16
30	Legittimità costituzionale	Sicilia	Stato	Ricerca scientifica - tutela salute	Violazione artt. 117, comma 3, e 118 Cost.; art. 17 lett. b) e c) Statuto	19
37	Legittimità costituzionale	Trento	Stato	Espropriazione per pubblica utilità	Violazione art. 8, nn. 1 e 22 e art. 16 DPR 670/1972; norme att. Stat., in part. art. 2 D.Lgs. 266/1992; art. 117, comma 6, Cost.; principio di certezza del diritto	

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 8 del 26 marzo 2003 (GU 16/2003)

Materia: Lavoro

Limiti violati: artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 266/1992; artt. 8, n. 1 e n. 23, 9, n. 4 e n. 5, e 16 dello Statuto T.-A.A; art. 10, comma 4, d.lgs. n. 196/2000 e art. 10 legge provinciale n. 41/1993; principio di leale collaborazione

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 dicembre 2002, recante "Bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei Consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste"

Annotazioni:

Nel ricorso si denuncia l'invasione, da parte del decreto ministeriale indicato in epigrafe, delle competenze legislative ed amministrative provinciali in condizione di assoluta carenza di potere.

La nomina del consigliere di parità per la Provincia di Trento spetta alla Giunta provinciale in base all'art. 10, comma 1, della legge provinciale n. 41/1993.

Tale competenza è da anni pacificamente esercitata. La permanenza in vigore e la perdurante applicabilità della normativa provinciale, anche dopo il sopraggiungere della disciplina statale di cui al decreto legislativo n. 196/2000, è pacifica e pienamente corrispondente alle regole sui rapporti tra leggi provinciali e leggi statali stabilite dall'art. 2 delle norme per l'attuazione dello Statuto poste con il decreto legislativo n. 266/1992.

Tali regole si basano sui seguenti fondamentali pilastri:

- a) le nuove norme statali non operano direttamente nella provincia, ma comportano il dovere di adeguamento della legislazione provinciale ai nuovi principi di legislazione statale, ove si tratti di principi che si impongono alla provincia ai sensi dello statuto, ed ove la legislazione non risulti già adeguata;
- b) il Governo, se ritenga che la provincia abbia mancato ai suoi doveri di adeguamento della legislazione, ha il potere di impugnare le leggi che ritenga non adeguate davanti alla Corte costituzionale;
- c) la Corte costituzionale accerta se sussisteva o meno un dovere di adeguamento, e se tale dovere sia stato adempiuto.
- d) in caso di giudizio favorevole alla provincia, la legislazione contestata rimane in vigore e continua ad essere applicata;
- e) in caso di giudizio sfavorevole per la provincia, la legislazione provinciale contestata viene dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente applicazione della legislazione statale a termini dell'art. 105 dello statuto.

Non può essere dubbio, a parere della ricorrente, che in materia di consigliere di parità la legislazione della Provincia di Trento sia perfettamente applicabile e sia la sola

applicabile. Del resto, la sua corrispondenza ai principi della legislazione statale non è stata neppure contestata dal Governo e nessuna contestazione sul punto si rileva neppure nell'atto impugnato, il quale invece del tutto incongruamente, dispone il bando per la nomina diretta da parte del Ministro del lavoro del consigliere di parità effettivo e supplente per la provincia di Trento.

Ciò tuttavia è stato fatto dal Ministro in assoluta carenza di potere, nessun potere essendogli attribuito in relazione alla Provincia di Trento dal decreto legislativo n. 196/2000, che all'art. 10, comma 4, espressamente eccettua la stessa provincia (unitamente a quella di Bolzano) dall'ambito di diretta applicabilità della nuova disciplina, in violazione dello stesso art. 10 del decreto legislativo n. 196, che evidentemente prevede un potere sostitutivo ministeriale per le ipotesi in cui il consigliere di parità non sia stato ancora individuata, e non per quelle in cui esso è individuato, nominato ed operante; in violazione dell'intera legislazione provinciale, che disciplina compiutamente e ad esclusione di ogni altra norma il procedimento di nomina del Consigliere di parità in provincia di Trento; in violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 che mantiene applicabile la legislazione della Provincia di Trento sino al suo eventuale annullamento da parte della Corte costituzionale sulla base dell'esercizio della specifica azione da esso prevista; in violazione infine dell'art. 4, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 266/1992, secondo cui "nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo": e se la legge non può attribuire tali funzioni, evidentemente meno ancora esse possono essere esercitate senza che la legge ne preveda l'esercizio.

Le modalità di svolgimento della vicenda mostrano, a parere della ricorrente, che lo Stato ha altresì violato il principio di leale collaborazione che vincola reciprocamente Stato e regioni e province autonome. Il Ministro del lavoro infatti ha emanato il bando in questione senza mai avere contestato, né attraverso i modi rituali di cui al D.Lgs. n. 266/1992, né in modo irrituale ed informale, la vigenza e la legittimità costituzionale delle leggi che in provincia di Trento regolano la materia e senza neppure avvertire che avrebbe incluso la Provincia di Trento nel bando sostitutivo che si accingeva ad emanare; a bando emanato, non ha neppure risposto alla lettera del Presidente della Provincia autonoma di Trento con cui si segnalava quello che si riteneva un errore.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 9 del 26 marzo 2003 (GU 16/2003)

Materia: Lavoro

Limiti violati: artt. 8 (n. 1), 9 (nn. 4 e 5), 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione (spec. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 280/1974; ed artt. 3 e 4 D.P.R. n. 197/1980); art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; principio di leale collaborazione (e dell'art. 120, u.co., Cost.).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2002 (recante: "nomina diretta delle consigliere/i di parità effettive/i e/o supplenti per varie regioni e province").

Annotazioni:

Nel ricorso in epigrafe si sostiene che il decreto ministeriale impugnato è lesivo, ad un tempo, di diverse attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Provincia Autonoma ricorrente. Si tratta di attribuzioni che discendono dalle diverse competenze provinciali (legislative ed amministrative che vanno da quelle in materia di lavoro, a quelle in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale (art. 8, n. 1), dello Statuto speciale T. - A.A.), a quelle concernenti la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità fra uomini e donne (art. 117, comma 7, Cost.).

Ma fra tali competenze sono in primo piano quelle in materia di lavoro; anche perché in base alla disciplina vigente (spec. art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2000 le consigliere ed i consiglieri di parità "svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di eguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro").

Pertanto, è stato ricordato preliminarmente quali siano, attualmente, le competenze della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di "lavoro" che, risultano coinvolte dalla disciplina legislativa impugnata. Ciò specie a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, avutasi con la legge costituzionale n. 3/2001; ed in particolare sulla base di quanto disposto dall'art. 10 della suddetta legge costituzionale n. 3/2001 ("sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite").

Il terzo comma dell'art. 117 Cost. individua come materia di competenza legislativa "concorrente" quella della "tutela e sicurezza del lavoro una materia, quella della "tutela del lavoro", che certamente si estende anche alle attività relative all'attuazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione fra uomini e donne nel lavoro, proprie delle consigliere di parità. Viceversa, il secondo comma dello stesso articolo 117 non riserva allo Stato alcuna competenza specificamente concernente il lavoro. Gli riserva bensì (alla lettera l) "l'ordinamento civile", ma tale competenza non può certo assorbire l'intera disciplina del diritto privato e del diritto del lavoro, di quest'ultimo potendo semmai ricomprendere i soli principi fondamentali che ne costituiscono la struttura essenziale (in

sintonia anche con la competenza esclusiva di cui alla successiva lettera m) del secondo comma dell'art. 117 Cost.).

Da ciò consegue, in primo luogo, che, nella misura in cui la nuova competenza legislativa concorrente regionale in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" risulta essere più ampia (come per vari aspetti in effetti e) rispetto a quelle già spettanti alla provincia in base alle disposizioni degli articoli 9 e 10 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione essa appartiene dunque anche alla Provincia Autonoma di Bolzano in virtù della già citata disposizione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Non solo. Poiché la complessiva competenza in materia di rapporti di lavoro, della loro instaurazione e delle attività che i pubblici uffici possono espletare per agevolarla o consentirla, così come per promuovere ed assicurare la parità fra uomini e donne nel lavoro, non può ritenersi assorbita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", ne consegue che essa - per la parte in cui non è ricompresa nella competenza (concorrente od integrativa) spettante alla provincia in base allo Statuto, né in quella concorrente relativa alla "tutela e sicurezza del lavoro" ad essa spettante in base al terzo comma dell'art. 117 Cost. ed all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2002 - dovrà allora ritenersi compresa nella competenza residuale - generale di cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, spettante anche alla provincia ricorrente in base al (e nei limiti del) già noto meccanismo di rinvio in bonam partem stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

E' stato inoltre aggiunto che - a seguito della modifica apportata sempre dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001 - il settimo comma dell'art. 117 della Costituzione stabilisce ora che "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica ...".

Evidentemente tale nuova disposizione costituzionale attribuisce alle regioni (come pure alle Province autonome, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001) una specifica competenza in materia di azioni dirette a realizzare la piena parità fra uomini e donne; e ciò, in particolare, anche relativamente ai rapporti di lavoro.

In conclusione, a parere della ricorrente, risulta chiaramente che le attività delle consigliere e dei consiglieri provinciali di parità rientra appieno nelle competenze costituzionalmente garantite della Provincia Autonoma di Bolzano, Così come rientra nella competenza della provincia - anche ai sensi dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale T.-A.A. - la competenza esclusiva a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi uffici.

Nel ricorso si sottolinea come il Governo non abbia mai contestato la competenza della provincia a disciplinare le consigliere/i provinciali, né abbia mai contestato la legittimità costituzionale delle relative leggi provinciali che sono intervenute in materia.

Tali leggi provinciali hanno disciplinato l'ufficio provinciale della "consigliera di parità" ed in particolare la procedura per la sua nomina. Conformemente a tale disciplina legislativa la Giunta provinciale ha nominato (con deliberazione n. 2730 del 22 giugno 1999, e con effetto sino alla scadenza dell'attuale Consiglio provinciale, l'attuale consigliera di parità nella persona della dott. Ulrike Egger (come pure la sostituta signora Christine Staffler). Inoltre, tutto ciò è stato reso noto al Ministero del lavoro anche mediante la nota dell'assessore provinciale al lavoro del 1 marzo 2001.

Ignorando del tutto quanto sopra (vale a dire le competenze costituzionalmente spettanti al riguardo alla provincia, così come il fatto che nella specie essa le ha già regolarmente esercitate), con il decreto impugnato il Ministro del lavoro pretende invece di sostituirsi alla provincia esercitando una attribuzione che - in base alle norme dello Statuto

T.-A.A. ed alle relative norme d'attuazione già citate - non è suo, ma è della provincia che già l'ha esercitata; e pretendendo di procedere alla nomina di due consiglieri di parità provinciali (effettiva e supplente) - cioè delle titolari di un ufficio della provincia - che, a quanto pare, nelle intenzioni del Governo dovrebbero sostituire quelle già regolarmente nominate dalla provincia.

In tal modo sono lese non soltanto le competenze spettanti alla provincia in materia di lavoro e, più specificamente, di promozione delle pari opportunità nel lavoro fra uomini e donne e di disciplina e di nomina della consigliera di parità provinciale; ma sono lese pure le competenze esclusive della provincia in materia di ordinamento dei propri uffici.

In via del tutto subordinata, considerate le competenze spettanti in materia alla provincia autonoma ricorrente, nel ricorso si osserva che la loro lesione è evidente anche in relazione alla violazione del principio di "leale collaborazione" (oggi espressamente sancito anche dall'art. 120, u.co., della Costituzione).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 11 del 28 marzo 2003 (GU 17/2003)

Materia: Lavoro

Limiti violati: Artt. 4, n. 1 e n. 1-bis, e 8 dello Statuto speciale; art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 196/2000; art. 2 legge regionale n. 2/2001; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Friuli-Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 dicembre 2002, recante bando per la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, delle/dei consigliere/i di parità nelle regioni e nelle province ancora sprovviste.

Annotazioni:

La l.r. n. 2/2001, nell'esercizio della competenza regionale primaria in materia di organizzazione regionale e di ordinamento degli enti locali ed in attuazione a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 196/2000 (art. 10, comma 4), ha dettato la disciplina regionale del consigliere di parità, prevedendo il consigliere regionale ed escludendo invece il consigliere provinciale di parità.

Non vi può essere dubbio, secondo la difesa della ricorrente, dunque, che in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia si applica tale legge, che detta nella materia la disciplina propria e speciale della regione: del resto, lo stesso D.Lgs. n. 196/2000 prevedeva la propria applicazione nelle regioni speciali solo fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.

Ne deriva che del tutto illegittimamente il Ministro ha emanato il decreto impugnato come se la l.r. n. 2/2001 e il conseguente DPG.R n. 201/2001 non esistessero, applicando invece l'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 196/2000.

Alla ricorrente regione non risulta - nulla essendo stato detto dal Ministero - se l'emanazione del bando per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per le sue province sia dovuta a mera trascuratezza o a qualche più sottile ragione.

Nel ricorso si evidenzia che persino se il Ministero ritenesse illegittima la disciplina regionale, neppure in questo caso il bando sostitutivo risulterebbe legittimo. E' evidente infatti che, decorsi i termini di impugnativa sia della legge regionale che dell'atto di nomina del consigliere regionale di parità, sarebbe in ogni modo del tutto precluso allo Stato di procedere direttamente ad una nomina che va ad interferire con quella effettuata dalla regione e a nomine - quelle dei consiglieri provinciali di parità - non previste dalla legge regionale.

Il D.M. 30 dicembre 2002 viola, dunque, l'art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 196/2000, l'art. 2 l.r. n. 2/2001 e gli artt. 4, n. 1 e n. 1-bis, e 8 dello statuto friulano, ledendo le competenze legislative ed amministrative nella materia dell'organizzazione regionale e dell'ordinamento degli enti locali. Infatti, il D.M. impugnato costituisce una sostanziale disapplicazione della legge regionale e una lesione del potere di nomina del consigliere di parità, rientrante nella competenza amministrativa regionale.

Inoltre, l'emanazione stessa del bando sostitutivo in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia viola anche il dovere costituzionale di leale collaborazione tra Stato e

regioni. Viene infatti sottolineato come il Ministero del lavoro non abbia fatto osservazione alcuna sulla legge regionale, né sulla nomina da parte della regione del consigliere regionale di parità; anche in seguito, non abbia avvertito che a proprio giudizio la situazione regionale non costituisse corretto adeguamento ai principi della legislazione statale; non abbia avvertito della propria intenzione di emanare un bando sostitutivo; infine, non abbia risposto alla nota con la quale la regione contestava l'invasione della propria competenza e chiedeva il ritiro dell'atto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 16 del 6 marzo 2003 (GU 14/2003)

Materia: Idrocarburi – Protezione civile - Pubblica sicurezza

Limiti violati: Direttiva n. 98/30/CE; l'art. 41 e l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.), articoli 8 e 11 dello Statuto

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Articoli 16, 27.2 e 29 legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15 (legge finanziaria)

Annotazioni:

1. L'art. 16 dell'impugnata disposizione ha prorogato di un anno i termini fissati dall'art. 15.1 e dall'art. 21.4. D.lgs. n. 164/2000, Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999 n. 144.

Quest'ultimo, nel dare attuazione alla Direttiva n. 98/30/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale), nell'art. 15.1 ha fissato al 1 gennaio 2003 il termine entro il quale gli enti locali avrebbero dovuto adottare le deliberazioni di adeguamento mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società di cooperative a responsabilità limitata. In mancanza, il rappresentante dell'ente titolare del servizio avrebbe dovuto provvedere entro tre mesi anche attraverso la nomina di un proprio delegato.

La norma ha dato attuazione in particolare all'art. 3 della Direttiva, paragrafo 1, in base al quale gli Stati membri assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti ed obblighi.

L'art. 21, paragrafo 4, del D.lgs. n. 164/2000 ha disposto, sempre con decorrenza del 1 gennaio 2003, che le imprese di gas naturale, che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali, separino societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.

In questi termini è stata data attuazione all'art. 13, par. 3, della Direttiva, secondo le indicazioni che si trovano nel considerando (22) secondo il quale la contabilità dovrebbe essere separata per le varie attività, quando questo è necessario per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate ed altre distorsioni della concorrenza.

La Direttiva è entrata in vigore il 10 agosto 1998 (art. 30). Ai sensi dell'art. 29 gli Stati membri erano tenuti a darvi attuazione entro due anni dalla entrata in vigore. Il decreto legislativo di attuazione, in considerazione del tempo in cui è stato pubblicato (GU 20 giugno 2000, n. 14), ha dato quasi due anni agli enti interessati per provvedere, con il pericolo di far assumere allo Stato la responsabilità per la tardiva attuazione.

Secondo il ricorrente, la Provincia, prorogando di un anno questo termine, ha prima di tutto esercitato un potere che non gli è attribuito né dall'art. 8 né dall'art. 11 dello

Statuto regionale, qualora si sostenesse che in quest'ultimo sia previsto un potere legislativo della provincia, dove sono elencate le materie per le quali ha potestà legislativa, da esercitarsi in ogni caso "in armonia" delle norme fondamentali statali che non sarebbero comunque rispettate.

Oltre che in violazione degli articoli 8 e 11 dello Statuto nel ricorso si sottolinea che la norma di proroga è in evidente contrasto con la normativa comunitaria richiamata.

La norma è, di conseguenza, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. per il quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni (e quindi anche dalle Province autonome) nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Ma la norma incide anche in materia di concorrenza, che è riservata allo Stato, violando l'art. 41 e l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).

2. Per quanto concerne la seconda norma impugnata, con il secondo comma dell'art. 27 è stato inserito l'articolo 14-bis nella legge provinciale n. 2/1992 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) il cui comma 3 consente al Presidente della Giunta di emettere ordinanze in deroga alla disposizioni vigenti, nel ricorso si sottolinea come la norma violi l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost., invadendo la sfera di legislazione esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Secondo la nozione desumibile dall'art. 159 del D.Lgs. n. 112/1998, alla quale si è già richiamata la Corte Costituzionale (sent. n. 290/2001), l'ordine pubblico va inteso "come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale".

Il potere di ordinanza, per il suo carattere eccezionale e per gli effetti derogatori che può produrre, è un potere che viene attribuito a tutela dell'ordine pubblico, per far fronte a situazioni non prevedibili dalla normazione ordinaria.

Per questa sua natura può interferire anche su funzioni ed organi dello Stato. Risulta, pertanto, a parere della ricorrente, violato l'art. 87 dello Statuto regionale che mantiene agli organi dello Stato il coordinamento delle attribuzioni statali in conformità alle direttive del Governo.

Ma è violato anche l'art. 88 che, sempre allo Stato, riserva la direzione degli organi e delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico, direzione che compete al Ministro per l'interno. Trattandosi di provvedimenti consentiti in casi eccezionali a tutela dell'ordine pubblico, proprio per essere emessi in deroga alle disposizioni vigenti, vanno riservati all'autorità centrale, titolare di un potere generale di intervento. Le conclusioni non sarebbero diverse se la normativa fosse riportata nell'ambito della protezione civile, materia di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

Con la sentenza n. 418/1992, prendendo in esame la legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Corte ha avuto occasione di mettere in evidenza che "il fulcro della legge n. 225 sta, per quanto attiene alla esigenza di unitarietà di direzione ... nel secondo comma dell'art. 1, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, il compito di promuovere e coordinare le attività di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale". Solo in questa forma organizzativa, infatti, si è vista la possibilità di far fronte alle due esigenze fondamentali in materia delle quali "la prima attiene alla necessità di evitare il disordine, l'accavallamento e la dispersione degli interventi che spesso hanno ridotto l'efficacia dell'opera di soccorso ... La seconda esigenza fondamentale concerne

l'estensione dei compiti della protezione civile alla protezione ed alla prevenzione degli eventi calamitosi".

Quelli che la Corte ha definito "il fulcro" della disciplina della materia verrebbero a costituire "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12.4 della legge n. 225/1992.

La norma impugnata ha violato questi principi attribuendo al Presidente della provincia un potere il cui esercizio, anche in deroga alla normativa di settore, sarebbe esercitato senza alcun coordinamento con i poteri degli organi dello Stato.

Al contrario la Corte Costituzionale ritiene (sempre in sent. n. 418/ 1992) che "i poteri di promozione e coordinamento non possono che essere conferiti al Governo" e che "la loro attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al ministro per la protezione civile risulta coerente con le previsioni dell'art. 95 della Costituzione".

Secondo la ricorrente non v'è dubbio che quelli richiamati costituiscano principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione così come e' indubbio che non siano stati tenuti in considerazione dalla Provincia nel formulare la norma impugnata.

3. L'art. 29, nel sostituire il comma 02 dell'art. 8 della legge provinciale n. 14/1993 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza), come modificato dall'art. 25 della legge provinciale n. 1/1995, ha attribuito alla giunta provinciale il potere di adottare i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dallo stesso articolo, disciplinando il coinvolgimento di enti pubblici, di organizzazioni private e dei volontari.

Nel caso di pubblica calamità pertanto, la giunta ha un potere generale di organizzazione, con la possibilità di coinvolgere anche gli organi dello Stato il cui contributo dovesse ritenere necessario.

Per le ragioni già esposte a proposito dell'art. 27 nel ricorso si ritengono violati gli artt. 87 e 88 dello Statuto e l'art. 117, comma secondo, lett. h), o terzo, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali fissati dalla legge n. 225/ 1992 e dall'art. 5 n. 343/2002 convertito con legge n. 401/2001.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 17 del 6 marzo 2003 (GU 15/2003)

Materia: Protezione civile

Limiti violati: Art. 117, comma 2, lett. g) e h), Cost; artt. 8, 87 e 88 dello Statuto speciale; art. 35 DPR 381/1974; leggi 225/1992 e 401/2001

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Legge provinciale n. 15/2002, Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la Protezione civile, artt. 5, commi 3 e 4, 8, comma 2 e 6, 9, comma 3, e 18.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale indicata in epigrafe.

Nel ricorso viene evidenziato come la protezione civile sia posta dall'art. 117, terzo comma Cost., tra le materie di legislazione concorrente.

Si tratta, secondo una terminologia adottata dalla Corte costituzionale, di una materia trasversale, nel senso che gli interessi sottostanti investono sfere diverse, tra le quali anche l'ordine pubblico e sicurezza, soggetti alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.).

Seguendone la nozione desumibile dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 l'ordine pubblico va inteso "come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale".

Viene quindi ricordato che in rapporto a tale nozione la Corte costituzionale ha adottato della sicurezza una interpretazione espressamente definita "restrittiva" (sent. n. 407/2002).

Conducendo l'esame dal punto di vista della protezione civile nel ricorso si è ritenuto doveroso prima di tutto richiamare l'art. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che tra le materie assegnate alla potestà legislativa delle province non ve la comprende.

Il D.P.R. n. 381/1974 (che porta alcune norme di attuazione dello Statuto) conferma nell'art. 35 l'applicabilità nella regione dell'art. 5 della legge n. 996/1970 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione di calamità naturale e la nomina di un commissario straordinario, competente, sempre ai sensi dell'art. 35, "in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province".

Si sottolinea che se si ritenesse applicabile anche in questo caso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, con la conseguenza che l'art. 117, terzo comma, sarebbe direttamente applicabile anche alle province autonome, la legislazione della provincia si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali riservati alla legislazione statale, desumibili, come ha confermato la Corte costituzionale (sent. n. 282/2002), dalla legislazione in vigore.

Con la sentenza n. 418/1992, prendendo in esame la legge n. 225/1992, la Corte ha avuto occasione di mettere in evidenza che "il fulcro della legge n. 225 sta, per quanto attiene alla esigenza di unitarietà di direzione ... nel secondo comma dell'art. 1, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, il compito di promuovere e coordinare le attività di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale". Solo in questa forma organizzativa, infatti, si è vista la possibilità di far fronte alle due esigenze in materia, che codesta Corte ha definito "fondamentali", delle quali "la prima attiene alla necessità di evitare il disordine, l'accavallamento e la dispersione degli interventi che spesso hanno ridotto l'efficacia dell'opera di soccorso ... La seconda esigenza fondamentale concerne l'estensione dei compiti della protezione civile alla protezione ed alla prevenzione degli eventi calamitosi".

"Né tale linea interpretativa appare contraddetta dal successivo decreto-legge n. 343/2001, convertito nella legge n. 401/2001 ... che riordina i profili organizzativi delle competenze di settore" (sent. n. 39 del 2003).

L'art. 12 della legge n. 225/1992 ha fatto salve anche in questa materia le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

Come si è già visto, queste ultime norme non attribuiscono poteri più ampi alla Provincia di Bolzano cosicché quello che codesta Corte ha definito il "fulcro" della disciplina della materia viene a costituire "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12.4 della legge n. 225/1992.

Partendo da queste premesse la illegittimità costituzionale delle norme impugnate risulta evidente a parere del ricorrente.

Nell'art. 5, comma 5, della legge regionale è prevista la costituzione di un Centro operativo provinciale, la cui composizione è disciplinata dal secondo comma.

E', questo, un organo provinciale, presieduto dal Presidente della provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile.

Competono al Centro (comma 4) la direzione ed il coordinamento dell'attività di pronto intervento "dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile".

Al Presidente (comma 3) sono assegnate le funzioni di "coordinatore provinciale" con ampi poteri di iniziativa che comportano "la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale" (art. 8 comma 2) e la responsabilità del "necessario coordinamento con gli organi statali competenti" (art. 9 comma 3).

Tutti i poteri di pronto intervento sono, dunque, assegnati al Comitato operativo provinciale che opera attraverso il suo Presidente, titolare del potere di coordinamento di tutti gli organi coinvolti, compresi quelli statali, coordinamento che comporta l'esercizio di poteri direttivi.

Nella Provincia di Bolzano, pertanto, verrebbero meno i poteri di direzione e coordinamento dello Stato i cui organi sono presi in considerazione solo in quanto soggetti ai poteri di un organo provinciale.

Già per questo, secondo la difesa dello Stato, risulta violato l'art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. che attribuisce alla legislazione esclusiva statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

Nel ricorso si legge che le norme richiamate violano, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. poiché si sostituiscono, senza prevedere nemmeno un minimo di coordinamento, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico.

Data l'ampiezza dell'attribuzione operata dall'art. 5, commi 3 e 4, riferita all'attività di pronto intervento anche dello Stato, il potere di coordinamento investe anche le forze dell'ordine. Risulta, pertanto, violato l'art. 87 dello Statuto che mantiene agli organi dello Stato il coordinamento delle attribuzioni statali in conformità alle direttive del Governo, insieme all'art. 88 che, sempre allo Stato, riserva la direzione degli organi e delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico, la cui direzione compete al Ministro per l'interno.

Le stesse norme violano l'art. 8 dello Statuto regionale che nell'elenco tassativo delle materie assegnate alla potestà legislativa delle province non riporta la protezione civile.

Per le stesse ragioni violano l'art. 35, D.P.R. n. 381/1974 che riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di dichiarare la calamità naturale e di nominare un commissario straordinario.

Sono, peraltro, violati anche i principi fondamentali desumibili dalle leggi n. 225/1992 e n. 401/2001 tra i quali, come la Corte ha rilevato in precedenza (sent. n. 418 del 1992), c'è anche quello della riserva allo Stato, che opera attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di provvedere a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti per l'attuazione di interventi di emergenza.

L'art. 18 della legge provinciale conferisce al Presidente della provincia il potere di requisire beni mobili ed immobili senza distinzioni, non esclusi i beni dello Stato.

Questo potere, per la sua generalità, eccede quello attribuito dall'art. 52 dello Statuto, limitato alla adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

La norma statutaria pone dei limiti ai poteri della provincia sia per i fini che per l'oggetto: non è consentito al suo Presidente di intervenire per esigenze di ordine pubblico né di disporre in via contingibile ed urgente dei beni dello Stato, non soggetti al potere di requisizione provinciale. Vengono contemporaneamente ad essere violati l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. e gli artt. 87 e 88 dello Statuto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 17 del 6 marzo 2003 (GU 15/2003)

Materia: Protezione civile

Limiti violati: Art. 117, comma 2, lett. g) e h), Cost; artt. 8, 87 e 88 dello Statuto speciale; art. 35 DPR 381/1974; leggi 225/1992 e 401/2001

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: Legge provinciale n. 15/2002, Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la Protezione civile, artt. 5, commi 3 e 4, 8, comma 2 e 6, 9, comma 3, e 18.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale indicata in epigrafe.

Nel ricorso viene evidenziato come la protezione civile sia posta dall'art. 117, terzo comma Cost., tra le materie di legislazione concorrente.

Si tratta, secondo una terminologia adottata dalla Corte costituzionale, di una materia trasversale, nel senso che gli interessi sottostanti investono sfere diverse, tra le quali anche l'ordine pubblico e sicurezza, soggetti alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h) Cost.).

Seguendone la nozione desumibile dall'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 l'ordine pubblico va inteso "come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale".

Viene quindi ricordato che in rapporto a tale nozione la Corte costituzionale ha adottato della sicurezza una interpretazione espressamente definita "restrittiva" (sent. n. 407/2002).

Conducendo l'esame dal punto di vista della protezione civile nel ricorso si è ritenuto doveroso prima di tutto richiamare l'art. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che tra le materie assegnate alla potestà legislativa delle province non ve la comprende.

Il D.P.R. n. 381/1974 (che porta alcune norme di attuazione dello Statuto) conferma nell'art. 35 l'applicabilità nella regione dell'art. 5 della legge n. 996/1970 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la dichiarazione di calamità naturale e la nomina di un commissario straordinario, competente, sempre ai sensi dell'art. 35, "in particolare al coordinamento degli interventi dello Stato con quelli effettuati dagli organismi della regione e delle province".

Si sottolinea che se si ritenesse applicabile anche in questo caso l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, con la conseguenza che l'art. 117, terzo comma, sarebbe direttamente applicabile anche alle province autonome, la legislazione della provincia si sarebbe dovuta attenere ai principi fondamentali riservati alla legislazione statale, desumibili, come ha confermato la Corte costituzionale (sent. n. 282/2002), dalla legislazione in vigore.

Con la sentenza n. 418/1992, prendendo in esame la legge n. 225/1992, la Corte ha avuto occasione di mettere in evidenza che "il fulcro della legge n. 225 sta, per quanto attiene alla esigenza di unitarietà di direzione ... nel secondo comma dell'art. 1, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, il compito di promuovere e coordinare le attività di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale". Solo in questa forma organizzativa, infatti, si è vista la possibilità di far fronte alle due esigenze in materia, che codesta Corte ha definito "fondamentali", delle quali "la prima attiene alla necessità di evitare il disordine, l'accavallamento e la dispersione degli interventi che spesso hanno ridotto l'efficacia dell'opera di soccorso ... La seconda esigenza fondamentale concerne l'estensione dei compiti della protezione civile alla protezione ed alla prevenzione degli eventi calamitosi".

"Né tale linea interpretativa appare contraddetta dal successivo decreto-legge n. 343/2001, convertito nella legge n. 401/2001 ... che riordina i profili organizzativi delle competenze di settore" (sent. n. 39 del 2003).

L'art. 12 della legge n. 225/1992 ha fatto salve anche in questa materia le competenze legislative delle Province autonome di Trento e Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

Come si è già visto, queste ultime norme non attribuiscono poteri più ampi alla Provincia di Bolzano cosicché quello che codesta Corte ha definito il "fulcro" della disciplina della materia viene a costituire "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12.4 della legge n. 225/1992.

Partendo da queste premesse la illegittimità costituzionale delle norme impugnate risulta evidente a parere del ricorrente.

Nell'art. 5, comma 5, della legge regionale è prevista la costituzione di un Centro operativo provinciale, la cui composizione è disciplinata dal secondo comma.

E', questo, un organo provinciale, presieduto dal Presidente della provincia o dall'assessore competente in materia di protezione civile.

Competono al Centro (comma 4) la direzione ed il coordinamento dell'attività di pronto intervento "dell'amministrazione provinciale, dello Stato, dei comuni e dei servizi antincendi e per la protezione civile".

Al Presidente (comma 3) sono assegnate le funzioni di "coordinatore provinciale" con ampi poteri di iniziativa che comportano "la direzione e il coordinamento dei servizi per la protezione civile da attivare a livello provinciale" (art. 8 comma 2) e la responsabilità del "necessario coordinamento con gli organi statali competenti" (art. 9 comma 3).

Tutti i poteri di pronto intervento sono, dunque, assegnati al Comitato operativo provinciale che opera attraverso il suo Presidente, titolare del potere di coordinamento di tutti gli organi coinvolti, compresi quelli statali, coordinamento che comporta l'esercizio di poteri direttivi.

Nella Provincia di Bolzano, pertanto, verrebbero meno i poteri di direzione e coordinamento dello Stato i cui organi sono presi in considerazione solo in quanto soggetti ai poteri di un organo provinciale.

Già per questo, secondo la difesa dello Stato, risulta violato l'art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. che attribuisce alla legislazione esclusiva statale ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

Nel ricorso si legge che le norme richiamate violano, inoltre, l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. poiché si sostituiscono, senza prevedere nemmeno un minimo di coordinamento, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico.

Data l'ampiezza dell'attribuzione operata dall'art. 5, commi 3 e 4, riferita all'attività di pronto intervento anche dello Stato, il potere di coordinamento investe anche le forze dell'ordine. Risulta, pertanto, violato l'art. 87 dello Statuto che mantiene agli organi dello Stato il coordinamento delle attribuzioni statali in conformità alle direttive del Governo, insieme all'art. 88 che, sempre allo Stato, riserva la direzione degli organi e delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico, la cui direzione compete al Ministro per l'interno.

Le stesse norme violano l'art. 8 dello Statuto regionale che nell'elenco tassativo delle materie assegnate alla potestà legislativa delle province non riporta la protezione civile.

Per le stesse ragioni violano l'art. 35, D.P.R. n. 381/1974 che riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di dichiarare la calamità naturale e di nominare un commissario straordinario.

Sono, peraltro, violati anche i principi fondamentali desumibili dalle leggi n. 225/1992 e n. 401/2001 tra i quali, come la Corte ha rilevato in precedenza (sent. n. 418 del 1992), c'è anche quello della riserva allo Stato, che opera attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, del potere di provvedere a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti per l'attuazione di interventi di emergenza.

L'art. 18 della legge provinciale conferisce al Presidente della provincia il potere di requisire beni mobili ed immobili senza distinzioni, non esclusi i beni dello Stato.

Questo potere, per la sua generalità, eccede quello attribuito dall'art. 52 dello Statuto, limitato alla adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

La norma statutaria pone dei limiti ai poteri della provincia sia per i fini che per l'oggetto: non è consentito al suo Presidente di intervenire per esigenze di ordine pubblico né di disporre in via contingibile ed urgente dei beni dello Stato, non soggetti al potere di requisizione provinciale. Vengono contemporaneamente ad essere violati l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost. e gli artt. 87 e 88 dello Statuto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 19 del 7 marzo 2003 (GU 15/2003)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: Artt. 3, 5, 114 e 117 Cost.; art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Ricorrente/i: Regione autonoma Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con particolare riferimento agli articoli 24, "Acquisto di beni e servizi", 28, "Acquisizione di informazioni", 34, "Organici, assunzione di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici", e 90, "Disposizioni per l'attività sportivo dilettantistica"

Annotazioni:

In riferimento a tutte le norme censurate, nel ricorso si lamenta la violazione degli artt. 3, 5, 114 e 117 Cost. e dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

In via preliminare, è stato sottolineato l'atteggiamento generale del legislatore che emerge dalla legge finanziaria 2003: detta legge, infatti, rappresenta emblematicamente la diffusa tendenza del legislatore statale di continuare a legiferare come se la riforma costituzionale dell'ottobre 2001 non avesse lasciato tracce. Da un lato, si assiste a continue incursioni della legge statale in materie di esclusiva competenza regionale e, dall'altro, si incontrano norme di analitico dettaglio anche nei settori di legislazione concorrente.

Il ricorso muove proprio dall'art. 117, comma 4, ai sensi del quale "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Se, quindi, fino alla riforma costituzionale del 2001 la legge statale era fonte a competenza generale - sia pure subordinata alla Costituzione -, ora essa deve fondare la propria competenza non su una presunzione generale in proprio favore, bensì su uno dei "titoli" costituiti, da un lato, dall'art. 117, comma 2 (materie di esclusiva competenza dello Stato) e comma 3 (materie di competenza legislativa concorrente), e, dall'altro, dalle altre disposizioni costituzionali dalle quali sia desumibile una riserva o una preferenza a favore della legge statale (cfr., sent. n. 282/2002).

La competenza generale della legge regionale, che definisce la linea di riparto orizzontale fra le materie di competenza dello Stato e quelle di competenza della regione, si affianca alla ridefinizione del riparto verticale tra i due rnti nelle varie materie. Secondo l'art. 117, comma 1, "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Tale disposizione, se da un lato individua i limiti generali di ogni competenza legislativa, sia statale che regionale, dall'altro sancisce la piena equiordinazione tra legge statale e regionale.

Le due regole generali circa il riparto (orizzontale e verticale) della funzione legislativa vanno poi lette in combinazione con gli elenchi di materie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost.: il comma 2 elenca le materie di competenza esclusiva della legge statale; la competenza concorrente riguarda invece le materie di cui all'art. 117, comma 3, cui va aggiunta quella relativa al "sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali" di cui all'art. 122, comma 1 (come modificato con legge costituzionale 1/1999).

Nel modello della competenza concorrente, il riparto verticale delle competenze è affidato alla distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio, le prime riservate allo Stato e le seconde alle regioni. In altre parole, nei settori di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost., il legislatore statale deve limitarsi a fissare larghe direttive di principio e non può, viceversa, spingersi a legiferare in maniera completa e dettagliata, dovendo lasciare alle regioni ambiti di manovra compatibili con la natura regolativa - e non meramente attuativa - della loro competenza.

Ciò vale anche per le regioni a statuto speciale, per le quali l'art. 10, legge cost. 3/2001, precisa che "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Alla luce di tali considerazioni è inammissibile un intervento legislativo statale nelle materie di competenza regionale mediante norme di dettaglio, per quanto cedevoli possano essere. Né tale normazione di dettaglio potrebbe trovare fondamento e giustificazione nella ravvisabilità di un "interesse nazionale".

Non è ammissibile l'adozione di norme statali di dettaglio nelle materie elencate nell'art. 117, comma 3, Cost., né - a maggior ragione - in materie non espressamente indicate nel testo costituzionale (per le quali vale il principio della esclusività delle prerogative regionali), a prescindere da un'accertata inerzia regionale. Tuttavia, quello che la ricorrente Regione riscontra con tutta evidenza nella legge impugnata è proprio l'adozione da parte dello Stato di norme di analitico dettaglio vuoi in settori di esclusiva competenza regionale, vuoi in ambiti di legislazione concorrente.

Quanto all'**art. 24**, viene evidenziata la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost. e dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001.

L'articolo in esame contiene disposizioni concernenti l'aggiudicazione di pubbliche forniture e di appalti pubblici di servizi, di cui al D.lgs. n. 358/1992 ed al D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni, e segnatamente prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di espletare procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando si tratti di aggiudicare contratti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario ma superiore a Euro 50.000.

A tale obbligo sono sottratti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le pubbliche amministrazioni che ricorrano alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP o al mercato elettronico di cui all'art. 11, D.P.R. n. 101/2002, nonché le cooperative sociali.

Ai sensi del comma 3, sono tenute a ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP le pubbliche amministrazioni indicate nella tabella C allegata alla legge finanziaria (Ministeri) e gli enti pubblici istituzionali.

Il successivo comma 4 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dei predetti obblighi e nel contempo stabilisce che il dipendente che abbia sottoscritto un contratto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 ne risponde personalmente, in via amministrativa e contabile.

Il comma 5 precisa che, anche laddove la vigente normativa consenta la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono ricorrervi solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato e dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

Infine, il comma 9 qualifica le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 come "norme di principio e coordinamento" per le regioni.

Nel ricorso si rileva come come, nonostante tale ultima precisazione, ed anzi in stridente contrasto con la stessa, le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge finanziaria 2003, lungi dall'enunciare mere direttive di principio, si qualificano come norme di analitico dettaglio, che non lasciano alle regioni margini di manovra nella disciplina delle modalità di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni regionali adeguati al ruolo ed all'autonomia che la Costituzione riconosce loro nel settore de quo.

La materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, a rigore, non essendo contemplata fra quelle di competenza statale elencate dall'art. 117, comma 1, Cost., dovrebbe ritenersi attribuita alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.

In ogni caso, quand'anche si aderisse ad un'interpretazione più restrittiva, che riconosca alle regioni una competenza meramente concorrente in materia, le disposizioni censurate risulterebbero comunque illegittime in quanto assolutamente analitiche.

Se, dunque, i principi generali individuabili a fondamento delle disposizioni sono quelli di trasparenza, favor per la gara ad evidenza pubblica, introduzione di forme di controllo, risparmio e contenimento della spesa ed efficienza nei sistemi di approvvigionamento, non si può tuttavia accettare, a parere della difesa della ricorrente, che il legislatore statale abbia inteso vincolare le regioni non solo e non tanto al rispetto di detti principi, ma altresì all'applicazione di disposizioni articolate e di dettaglio, che di tali principi costituiscono già concreta attuazione, in tal modo scavalcando completamente la legge regionale, unica fonte competente all'adozione di previsioni normative di dettaglio in materia.

Quanto all'**art. 28**, nel ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost. e dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001.

L'art. 28, dopo aver riconosciuto al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di acquisire ogni utile informazione sul comportamento degli enti e organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi a tal fine dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi, ovvero avvalendosi anche dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n. 286/1999, prescrive che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, il comma 4, istituisce un espresso divieto per le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e per gli uffici postali che svolgono servizi analoghi di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione.

Il comma 5 demanda poi al Ministro dell'economia e delle finanze, che vi provvede con propri decreti adottati sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, il compito di stabilire la codificazione di cui al comma 3 e le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, nonché di provvedere ad apportare tutte le necessarie integrazioni e/o modifiche alla codificazione stabilita.

La norma impugnata incide su una materia, la finanza pubblica, che è sottratta alla competenza legislativa dello Stato, non essendo ricompresa negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost. Pertanto, essa è lesiva della sfera di competenza legislativa residuale riconosciuta e garantita alle regioni dal quarto comma dell'art. 117 Cost.

Qualora, invece, si dovesse ritenere che l'oggetto della disciplina impugnata possa essere ricondotto alla materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica affidata alla legislazione concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost., le disposizioni de quibus risulterebbero comunque lesive della competenza legislativa regionale, in quanto vanno ben al di là della mera enucleazione di principi fondamentali cui il legislatore regionale deve ispirarsi, giacché contiene norme dalla stringente portata restrittiva.

Con le disposizioni impugnate, infatti, sono dettate in modo analitico alcune norme direttamente regolanti la materia e, in seconda battuta, viene demandato a successivi decreti ministeriali il compito di ulteriormente specificare con norme di dettaglio quanto qui enunciato a livello di principio.

Considerato il suo contenuto puntuale ed immediatamente operativo, la disposizione in esame non è qualificabile né come principio fondamentale, come tale riservato alla legislazione dello Stato, né come disciplina di dettaglio di carattere "suppletivo", come tale derogabile dal legislatore regionale al quale spetta la potestà legislativa nella materia, in quanto attribuita di una specifica competenza al Ministero per l'economia e le finanze.

Sotto quest'ultimo profilo, l'art. 28 impugnato attribuisce al Ministro un potere regolamentare chiaramente escluso dall'art. 117, comma 6, Cost., in base al quale nelle materie di legislazione concorrente e di legislazione residuale regionale la potestà regolamentare spetta in via esclusiva alle regioni.

Quanto all'**art. 34**, viene eccepita la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost. e dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001.

L'articolo 34 detta una serie di disposizioni in materia di assunzioni del personale e ordinamento degli uffici.

In particolare, il comma 4 della norma in esame pone un esplicito divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, per tutto l'anno solare 2003, divieto rispetto al quale vengono, introdotte alcune parziali deroghe fissate nei commi successivi.

Le disposizioni contenute nell'art. 34 incidono con una disciplina estremamente dettagliata sul rapporto tra le regioni e gli enti locali ed il relativo personale. Tale disciplina è palesemente illegittima.

Preliminarmente, è stato ribadito quanto già sottolineato a proposito del divieto per lo Stato di dettare una disciplina di dettaglio, peraltro nient'affatto cedevole, sia nelle materie di competenza esclusiva regionale che in quelle di competenza concorrente.

Ciò premesso, la materia del pubblico impiego presso regioni ed enti locali sia riservata alla competenza esclusiva regionale, in quanto essa non rientra tra le materie tassativamente elencate come appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle a legislazione concorrente, con la conseguenza che, in forza del disposto dell'art. 117, comma 4, Cost., essa deve essere intesa ricadere nell'ambito riservato al legislatore regionale.

Lo Stato non può quindi intervenire con legge in tale settore, meno che meno introducendo una disciplina di dettaglio, né può ritenersi sufficientemente tutelata l'autonomia regionale in virtù della mera previsione di un previo accordo da raggiungersi in sede di Conferenza unificata in vista dell'adozione dei predetti decreti.

Accanto ad una grave violazione dell'art. 117 Cost., è riscontrabile nella fattispecie una altrettanto grave violazione anche dell'art. 118 Cost., nella parte in cui esso riconosce alle regioni la titolarità di funzioni amministrative proprie, tra cui - innegabilmente - quella di autorganizzazione.

E' stato sottolineato che il contestato intervento legislativo statale nel settore de quo non potrebbe trovare giustificazione neppure ove esso fosse ritenuto ispirato all'esigenza dello Stato di dettare principi per il "coordinamento della finanza pubblica": trattandosi, infatti, di materia in cui l'art. 117, comma 3, Cost., riconosce comunque alle regioni una potestà legislativa concorrente, la norma impugnata dovrebbe in ogni caso essere riconosciuta illegittima per violazione del precetto costituzionale appena menzionato, in forza del quale lo Stato dovrebbe limitarsi a dettare mere norme di principio.

Se, poi, la ratio della norma fosse individuata nell'esigenza di garantire il rispetto del patto di stabilità interno, e con esso degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, dovrebbe comunque concludersi per l'incostituzionalità della normativa in epigrafe, viziata anche sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e della sproporzione dei mezzi impiegati rispetto al fine perseguito (art. 3 Cost.): da un lato, infatti, all'attuazione degli impegni comunitari provvedono direttamente le regioni negli ambiti di loro competenza, ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.; dall'altro lato, l'esigenza di assicurare il rispetto del patto di stabilità potrebbe essere perseguita soltanto attraverso l'indicazione degli obiettivi, ma non anche mediante l'imposizione dei mezzi, dal momento che si versa in un ambito in cui le regioni godono di prerogative costituzionalmente riconosciute.

Quanto all'**art. 90**, viene contestata la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 dell'art. 10, legge cost. n. 3/2001. L'art. 90 detta una serie di disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica, che affrontano diversi aspetti: dai profili tributari (commi da 1 a 11), all'istituzione e regolamentazione di un Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi (commi da 12 a 16), alla costituzione e regolamentazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche (commi da 17 a 19), all'istituzione presso il CONI di un registro nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, l'iscrizione al quale diviene condizione necessaria per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura (commi da 20 a 22), all'uso e alla gestione degli impianti sportivi (commi da 24 a 26).

L'art. 90 impugnato verte su questioni strettamente legate alla materia "ordinamento sportivo", ambito di potestà legislativa regionale concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Proprio tale norma costituzionale appare con tutta evidenza violata nella fattispecie, ancora una volta in virtù del grado di dettaglio della normativa statale contestata, che determina una illegittima invasione di un ambito riservato alla competenza regionale ed in cui il legislatore statale dovrebbe invece limitarsi a dettare larghe direttive di principio.

Viene sottolineato, peraltro, come l'istituzione di un registro a livello nazionale non si giustifichi neppure con un'esigenza legata al carattere nazionale degli "enti chiamati ad iscriversi: sotto questo profilo, pertanto, viene in evidenza anche la manifesta irragionevolezza della disciplina contestata, che si muove nella direzione opposta a quella seguita dal legislatore in riferimento ad altre forme associative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società cooperative), vale a dire quella di favorire l'istituzione di albi e registri a livello locale.

Con il successivo comma 22, l'art. 90 impugnato intende vincolare la concessione di contributi pubblici a società ed associazioni sportive dilettantistiche alla previa iscrizione presso il registro CONI di cui si è detto.

Anche questa disposizione si rivela, a ben vedere, gravemente illegittima, anche perché incide in senso limitativo sulla possibilità per la regione, così come per gli altri enti

pubblici, di sostenere e favorire con propri finanziamenti le società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Una manifesta violazione del riparto costituzionale delle competenze, con una illegittima invasione degli ambiti di competenza regionale da parte dello Stato, si riscontra anche con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 90 dedicate alla disciplina - analitica ed immediatamente operativa - della istituzione e della regolamentazione delle società ed associazioni di cui si discute.

Non solo si rinviene, nel comma 17, la definizione puntuale delle forme giuridiche che tali associazioni possono assumere (associazione priva di personalità giuridica disciplinata a norma degli artt. 36 e ss. c.c.; associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000; società di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro), ma addirittura il successivo comma 18 demanda ad uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400/1988 il compito di individuare:

- a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- b) le modalità di approvazione dello statuto stesso, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni nazionali del CONI o alle discipline associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
- c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o gravi irregolarità di gestione o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Non può quindi non riconoscersi, secondo la ricorrente, la grave violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite perpetrata per il tramite di tali disposizioni, attribuzioni regionali tanto più frustrate in quanto scavalcate anche da norme regolamentari.

Le medesime considerazioni valgono, infine, anche con riferimento ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90. Del resto, è innegabile che la gestione e l'uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nel generale ambito della materia "ordinamento sportivo", e quindi riservati all'espressione della potestà legislativa regionale concorrente. Lungi dal limitarsi ad enunciare meri principi e direttive atti a guidare il legislatore regionale, tuttavia, le disposizioni censurate si spingono a dettare una disciplina che non lascia adeguati margini di manovra alle regioni, e che deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 20 del 7 marzo 2003 (GU 15/2003)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Limiti violati: articoli 8 (n. 1), 9 (n. 10) e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".

Annotazioni:

Con il ricorso in epigrafe viene sollevata questione di costituzionalità dell'art. 24 della legge n. 289/2002, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 1), 9 (n. 10) e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Secondo la ricorrente la disciplina delle procedure per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni non può che essere ricondotta alla materia concernente l'ordinamento degli uffici pubblici, oltre che a quella connessa della contabilità e del bilancio.

Le norme che disciplinano le procedure in questione sono, infatti, evidentemente rivolte all'obiettivo del miglior funzionamento delle pp.aa., poiché, attraverso di esse, si vuole garantire che gli acquisti di beni e servizi vengano effettuati dall'amministrazione alle condizioni più vantaggiose, sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico.

La competenza a dettare una simile disciplina, dunque, non può che spettare all'ente dotato di potestà legislativa relativa all'ordinamento degli uffici pubblici, in quanto strettamente funzionale alla loro attività ed al loro funzionamento.

Ne consegue, a parere della difesa della ricorrente, che l'art. 24 della legge n. 289/2002 è palesemente incostituzionale in quanto pretenda di applicarsi alle amministrazioni della Provincia autonoma di Bolzano.

Lo Stato, infatti, può dettare norme sulle procedure per gli acquisti di beni e servizi soltanto se rivolte alle amministrazioni facenti capo allo Stato medesimo, poiché le norme costituzionali gli riconoscono oggi competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, comma 2, lett. g): è, dunque, solo con riferimento a tali amministrazioni che lo Stato può essere considerato abilitato a disciplinare le procedure in questione.

La competenza statale su una simile materia deve, invece, essere fermamente esclusa per le pubbliche amministrazioni facenti capo alla Provincia autonoma di Bolzano. Alla Provincia, infatti, lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige riconosce espressamente (e, dunque, anche a prescindere dalla competenza in via residuale che le spetterebbe comunque sulla base del combinato disposto dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001) la competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" (art. 8, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 670/1972).

Sulla base di tali considerazioni appare, quindi, evidente che spetta in via esclusiva alla Provincia autonoma la disciplina delle procedure che gli uffici delle amministrazioni provinciali debbano seguire per l'acquisto di beni e servizi (nel rispetto, naturalmente, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario).

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 24, secondo la quale "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento", risulta palese alla Provincia autonoma di Bolzano che essa non vale affatto ad escludere l'incostituzionalità della disciplina contenuta nel suddetto articolo, ma anzi, la conferma.

Tale disposizione, infatti, da un lato, rende evidente che lo stesso legislatore statale aveva in qualche modo consapevolezza di trovarsi a disciplinare materie estranee alla propria competenza, ma rientranti piuttosto in quella delle Regioni e delle Province autonome; dall'altro, però, essa è a sua volta illegittima, poiché la materia disciplinata spetta alla Provincia autonoma in via esclusiva (e non già concorrente) e, dunque, lo Stato non può disporre in tale materia dei "principi" vincolanti la competenza provinciale.

Nel ricorso si è comunque osservato che la disciplina dettata dall'art. 24 della legge n. 289/2002 non potrebbe certo essere legittimamente qualificata come una normativa di principio, trattandosi, piuttosto, di una serie di disposizioni estremamente dettagliate e specifiche, richiedenti una diretta ed immediata applicazione.

Si evidenzia inoltre che la normativa impugnata è illegittima per violazione delle norme in epigrafe in quanto pretenda di applicarsi anche agli enti ed istituzioni sanitarie operanti nella Provincia autonoma di Bolzano.

Essa, infatti, viola anche l'ulteriore competenza legislativa della Provincia di Bolzano, di tipo concorrente, in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera", attribuita dall'art. 9, comma 1, n. 10 del D.P.R. n. 670/1972.

Con il ricorso la Provincia autonoma solleva anche questione di incostituzionalità dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge n. 289/2002, per violazione dell'autonomia finanziaria di cui alle disposizioni del titolo VI dello Statuto (artt. 69 ss.) di autonomia, e relative norme di attuazione, dell'art. 119 Cost., nonché degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto.

L'art. 29, comma 18, prevede che il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, debba essere concordato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La previsione di un simile accordo nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria dei suddetti enti. La norma impugnata, aggiunge illegittimamente che, in mancanza dell'accordo, il ministro può procedere unilateralmente alla determinazione di tali somme, consentendo in tal modo che possano essere del tutto ignorate le necessità e gli obiettivi della Provincia di Bolzano.

Ciò costituisce (secondo gli stessi principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sua giurisprudenza: v., per tutte, sent. n. 162/1982), una violazione dell'autonomia finanziaria che spetta alla Provincia sulla base sia delle norme contenute nel titolo VI dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, sia dell'art. 119 Cost.

La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 18 dell'art. 29 della legge n. 289/2002 è, dunque, a giudizio della ricorrente, illegittima per violazione delle norme costituzionali appena richiamate, poiché consente che possa essere il solo Ministro dell'economia e delle finanze a determinare i flussi di cassa verso le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, ignorando del tutto le concrete esigenze e gli obiettivi degli enti in questione.

Per tale via, peraltro, si finisce con lo svuotare di significato la previsione stessa di un accordo, sia perché il suo raggiungimento diventa per lo Stato una mera possibilità, potendosi, in ultima analisi, tranquillamente prescindere; sia perché proprio quella previsione può indurre lo Stato ad ostacolare il raggiungimento dell'accordo per potere poi determinare unilateralmente i flussi di cassa.

Nel ricorso si evidenzia come la previsione de qua violi, peraltro, lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige anche sotto un ulteriore profilo, poiché finisce per impedire che la Provincia possa svolgere pienamente ed adeguatamente diverse funzioni legislative e specialmente amministrative ad essa spettanti sulla base degli articoli 8 relative all'ordinamento dei pubblici uffici ed al trattamento del personale, 9 e 16 dello Statuto, consentendo allo Stato di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse di cui la Provincia può disporre a tali scopi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 23 del 7 marzo 2003 (GU 16/2003)

Materia: Finanza pubblica – Ambiente

Limiti violati: Statuto speciale e norme di attuazione; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 8, commi 2 e 3, 10, commi 2 e 9, e 14.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 29, comma 18, secondo periodo, 77, comma 4.

Annotazioni:

II. L'art. 29 della legge impugnata disciplina il "Patto di stabilità interno per gli enti territoriali", che costituisce il riflesso a livello del nostro ordinamento del patto di stabilità, previsto a livello comunitario.

Esso, introdotto per la prima volta dalla finanziaria per il 1999 (legge n. 448/1998, art. 28) consiste nella previsione di meccanismi che garantiscono il concorso del sistema delle autonomie locali "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita", attraverso l'impegno "a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

All'intento del patto di stabilità ha sempre operato anche la Provincia autonoma di Trento, nel quadro delle regole relative alla propria speciale autonomia finanziaria. In particolare, essa ha assicurato il rispetto degli obiettivi attraverso il meccanismo appositamente previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 347/2001, secondo il quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano "concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004".

La partecipazione di tali enti al patto di stabilità era già disciplinata sia per l'anno in corso che per il 2004, né in relazione al 2002 era emersa difficoltà alcuna nell'attuazione del meccanismo di intesa così configurato.

A parere della ricorrente l'art. 29, comma 18, della legge impugnata altera profondamente tale meccanismo, mutandone radicalmente il senso e compromettendo gravemente l'autonomia finanziaria della Provincia. Infatti, solo apparentemente la legge n. 289/2002 sembra riproporre quanto già stabilito con le precedenti disposizioni sopra indicate; stabilendo che le province autonome ed il Ministero dell'economia concordino "per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti" (così all'art. 29, comma 18, prima frase), con la sola precisazione che l'accordo debba essere raggiunto "entro il 31 marzo di ciascun anno".

In realtà, lo scopo della fissazione di tale termine sta in quanto segue, ovvero nella seguente norma secondo la quale "fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005".

Strutturata a questo modo, la disposizione nel suo insieme non implica più un vero accordo tra provincia autonoma e Stato, ma significa soltanto che - ove le province non

"concordino" tempestivamente con quanto ritenga lo Stato, e per esso il Ministro dell'economia, non ritenga giusto ed appropriato - sarà lo stesso Ministro dell'economia ad indurle a concordare attraverso lo strumento del controllo dei "flussi di cassa", ovvero della reale attribuzione alle province delle risorse ad esse spettanti. E' evidente ad avviso della ricorrente Provincia che lo statuto e le norme di attuazione non consentono alcun potere statale di decidere unilateralmente di "trattenere" le somme ad essa spettanti.

Nel ricorso si fa notare, tra l'altro, che l'impugnata disposizione, proprio in quanto riferita globalmente ai flussi di cassa, non si riferisce neppure alle sole spese correnti (naturale oggetto del patto di stabilità) ma si estende agli investimenti, i quali richiedono ovviamente di essere effettuati mediante la piena disponibilità delle proprie risorse.

Il versamento alla provincia delle somme ad essa spettanti è disciplinato puntualmente dalle norme di attuazione, ed in particolare dall'art. 3, commi 2 e 3, nonché dall'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 268/1992, che risultano palesemente violati.

La norma che stabilisce la soggezione dei flussi di cassa al potere di determinazione statale è dunque, a giudizio della ricorrente, arbitraria e costituzionalmente illegittima.

- II.** L'art. 77, comma 4, ultimo periodo, si riferisce alla procedura di emanazione di un istituto, di derivazione comunitaria, costituito dalla "autorizzazione integrata ambientale" (a.i.a.).

In particolare nel ricorso si ricorda come la direttiva n. 96/61/CE del 24 settembre 1996 - perseguendo la finalità di riduzione dell'inquinamento - abbia introdotto un approccio integrato, volto a prevenire simultaneamente le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno. In tale prospettiva, si è previsto che gli impianti (tanto quelli nuovi come quelli già esistenti) destinati allo svolgimento di determinate attività economiche potenzialmente nocive per l'ambiente (indicate nell'allegato I della direttiva) debbano ottenere un'apposita autorizzazione, finalizzata a garantire che gli impianti stessi siano gestiti in modo rispettoso delle esigenze di tutela e rispetto dell'ambiente e di prevenzione dell'inquinamento.

Tale direttiva ha trovato un primo, parziale, recepimento, nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 372/1999 (recante "Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"): recepimento solo parziale poiché la fonte in questione si limitava a disciplinare "il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi" (art. 2, comma 1). Benché sotto questo profilo parziale, tale normativa ha comunque sostituito ad una logica settoriale una logica di tipo trasversale: ed a tal fine, l'art. 4, comma 10, ha stabilito che l'autorizzazione integrata ambientale sostituisca "ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione".

Dopo che, al fine di completare il recepimento della direttiva n. 96/61/CE, la legge comunitaria per il 2001 (legge 1 marzo 2002, n. 39) aveva delegato (art. 41) il Governo ad emanare apposito decreto finalizzato alla "estensione delle disposizioni del ... decreto legislativo n. 372/1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati", nella stessa materia è intervenuta ora la legge finanziaria n. 289 del 2002: la quale, al comma 3 dell'art. 77, sottopone ad "autorizzazione integrata ambientale statale" determinati impianti, tanto già esistenti quanto di nuova realizzazione: si tratta in particolare "degli impianti relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 377/1988, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva n. 96/61CE" sopra citata.

In relazione all'autorizzazione statale di cui al comma 3 ora citata, il successivo comma 4 dell'art. 7 stabilisce all'ultimo periodo che tale autorizzazione "è rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate".

In relazione a tali previsioni, si pone in primo luogo il problema di verificare i rapporti fra le stesse ed i disposti del citato D.Lgs. n. 372/1999. Infatti, dato che l'art. 77 non richiama in alcun modo il D.Lgs. in parola, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto dettare una nuova disciplina integralmente sostitutiva della precedente.

Tuttavia, nel ricorso si ritiene che non è possibile attribuire un reale significato ai disposti di cui all'art. 77 della legge finanziaria, se non presupponendone l'innesto nell'ambito del citato D.Lgs.; e dunque si conclude che quando l'art. 77, comma 3, della legge finanziaria parla di "autorizzazione integrata ambientale" si riferisca all'istituto già previsto dal D.Lgs. n. 372/1999.

Rispetto a questo, tuttavia l'art. 77 introduce significative innovazioni, ed in particolare esso sembra innovare in senso riduttivo il ruolo delle regioni.

Infatti, mentre la normativa precedente - collegando la competenza al rilascio della autorizzazione integrata ambientale a quella del rilascio della V.I.A. (art. 2, n. 8, D.Lgs. n. 372/1999) e comunque prevedendo la partecipazione regionale nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 4, commi 8 ss. - manteneva comunque ferme le competenze regionali, la disposizione impugnata sottopone invece ad autorizzazione integrata ambientale statale indistintamente tutti gli impianti indicati al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla competenza statale, sia (a quel che sembra) quelli che l'art. 71 del D.Lgs. n. 112/1998 aveva assegnato alla competenza regionale, limitandosi a prevedere che le regioni debbano essere solamente sentite ai fini della decisione.

La Provincia ritiene peraltro, in via principale, che la predetta riduzione del ruolo regionale non riguardi le autonomie speciali, per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della materia dell'ambiente.

Essa prospetta dunque questione di legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina sopra descritta dovesse intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale, o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di competenza statale.

Se tale fosse l'interpretazione da dare alla disposizione de qua, ne deriverebbe la sua illegittimità costituzionale per violazione delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia ambientale ai sensi dell'art. 8, numeri 3, 5, 13, 14, 21, 24, dell'art. 9, n. 10, nonché dell'art. 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 24 del 7 marzo 2003 (GU 16/2003)

Materia: Finanza pubblica

Limiti violati: violazione dell'autonomia finanziaria assicurata dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare del D.Lgs. n. 268/1992.

Ricorrente/i: Regione Trentino-Alto Adige

Oggetto del ricorso: Art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Annotazioni:

L'appartenenza alla Comunità europea, e precisamente al sistema della moneta unica, impone agli Stati membri, come ben noto, il rispetto di determinati parametri finanziari - formalizzati appunto nel c.d. Patto di stabilità - che, attraverso il raggiungimento del pareggio del bilancio, consentano di conseguire l'obiettivo della stabilità economico-finanziaria, indispensabile per garantire le basi di un ordinato sviluppo economico e la stabilità monetaria.

L'art. 29 della legge n. 289/2002 disciplina il "Patto di stabilità interno per gli enti territoriali", che costituisce il riflesso a livello del nostro ordinamento del Patto di stabilità, previsto a livello comunitario.

Esso, introdotto per la prima volta dalla finanziaria per il 1999 (legge 448/1998, art. 28) consiste nella previsione di meccanismi che garantiscono il concorso del sistema delle autonomie locali "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita", attraverso l'impegno "a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

All'intento del patto di stabilità ha sempre operato anche la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel quadro delle regole relative alla propria speciale autonomia finanziaria. In particolare, essa ha assicurato il rispetto degli obiettivi attraverso il meccanismo appositamente previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 347/2001, secondo il quale "le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano "concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004".

La partecipazione di tali enti al patto di stabilità era, dunque, già disciplinata sia per l'anno in corso che per il 2004, né in relazione al 2002 era emersa difficoltà alcuna nell'attuazione del meccanismo di intesa così configurato.

L'art. 29, comma 18, della legge impugnata altera profondamente tale meccanismo, mutandone radicalmente il senso e compromettendo gravemente l'autonomia finanziaria della regione.

Infatti, solo apparentemente la legge n. 289/2002 sembra a prima vista riproporre quanto già stabilito con le precedenti disposizioni sopra indicate; stabilendo che le Province autonome ed il Ministero dell'economia concordino "per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti" (così all'art. 29, comma 18,

prima frase), con la sola precisazione che l'accordo debba essere raggiunto "entro il 31 marzo di ciascun anno".

In realtà, lo scopo della fissazione di tale termine sta in quanto segue, ovvero nella seguente norma secondo la quale "fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005".

Strutturata a questo modo, la disposizione nel suo insieme non implica più un vero accordo tra regione e Stato, ma significa soltanto che - ove la regione non "concordi" tempestivamente con quanto ritenga lo Stato, e per esso il Ministro dell'economia, ritenga giusto ed appropriato - sarà lo stesso Ministro dell'economia ad indurla a concordare attraverso lo strumento del controllo dei "flussi di cassa", ovvero della reale attribuzione delle risorse ad esse spettanti.

Ora, è evidente ad avviso della ricorrente regione che lo Statuto e le norme di attuazione non consentono alcun potere statale di decidere unilateralmente di "trattenere" le somme ad essa spettanti.

Viene evidenziato, tra l'altro, che l'impugnata disposizione, proprio in quanto riferita globalmente ai flussi di cassa, non si riferisce neppure alle sole spese correnti (naturale oggetto del patto di stabilità) ma si estende agli investimenti, i quali richiedono ovviamente di essere effettuati mediante la piena disponibilità delle proprie risorse.

Ora, il versamento alla regione delle somme ad essa spettanti è disciplinato puntualmente dalle norme di attuazione, ed in particolare dall'art. 8, commi 2 e 3, nonché dall'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 268/1992, che risultano palesemente violati.

Ma è evidentemente l'intero sistema statutario che presuppone che le somme spettanti alla regione siano effettivamente disponibili per l'esercizio delle funzioni che lo stesso Statuto affida ad esse.

La norma, che stabilisce la soggezione dei flussi di cassa al potere di determinazione statale è dunque, a giudizio della ricorrente regione, arbitraria e costituzionalmente illegittima.

Solo in subordinata ipotesi si eccepisce dunque che, se pure un simile potere potesse spettare allo Stato, esso non potrebbe essere intestato ad un singolo Ministro. Il sistema statutario e delle norme di attuazione suppone infatti che in generale il rapporto con lo Stato intercorra con il Governo: si vedano, ad esempio, l'art. 10, comma 2, e l'art. 14 delle norme di attuazione citate. Soltanto la necessità di un effettivo accordo della regione consentiva che la determinazione dei modi di attuazione del patto di stabilità fosse concordata direttamente con il Ministro dell'economia: ma è chiaro che ciò non significa affatto che sul piano istituzionale vi possa essere una soggezione della regione ad un potere ministeriale di regolare i flussi di cassa ad essa destinati.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 30 del 26 marzo 2003 (GU 19/2003)

Materia: Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Tutela della salute

Limiti violati: Artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto della regione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,

Annotazioni:

L'art. 42 in epigrafe delega il Governo ad adottare «un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 69, e successive modificazioni, sulla base» di principi e criteri direttivi individuati nello stesso articolo.

Tale disposizione viene ritenuta lesiva degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto speciale della Regione Siciliana.

Le disposizioni impugnate attengono alla «ricerca scientifica» ed alla «tutela della salute», entrambe materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nonché, per quanto attiene alla tutela della salute, rientrante (con la denominazione di «igiene e sanità pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto speciale.

Pertanto, in tali materie, in conformità al dettato costituzionale, «spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

La disposizione impugnata, viceversa, delega il Governo al riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura, mentre avrebbe dovuto limitarsi a fissare «principi e criteri direttivi», aventi natura di principi fondamentali destinati alle regioni quali limite all'esercizio della potestà legislativa alle stesse ascrivita.

Al concreto riordino dovrebbe dunque procedersi con norme di dettaglio ed applicative regionali, e non con il decreto legislativo previsto dalla disposizione impugnata.

La questione giuridicamente rilevante, in via generale, appare, alla difesa della ricorrente, quella della possibilità di ammettere, in materia di competenza legislativa concorrente, l'emanazione di decreti legislativi. Tale strumento, invero, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, non appare idoneo in senso assoluto a fissare quei principi fondamentali cui il legislatore costituzionale ha fatto riferimento in sede di riformulazione dell'art. 117; in altri termini detti principi fondamentali, che soli limitano la potestà concorrente regionale, appaiono incompatibili con la normativa di dettaglio che il decreto legislativo è chiamato a porre, né tantomeno potrebbe ammettersi una delega in bianco, o ad oggetto indefinito, al fine di dettare i principi fondamentali stessi cui deve attenersi il legislatore regionale.

Né può ritenersi che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di disciplina degli istituti in questione, ritenendoli compresi nell'ambito degli «enti pubblici nazionali» cui ha riguardo la lett. g) comma 2, dell'art. 117 della Costituzione.

L'attribuzione al Ministro della salute, ancorché d'intesa con la regione interessata, di procedere alla trasformazione degli istituti in discorso viola altresì, a parere della ricorrente, quanto sancito dall'art. 118 della Costituzione in materia di riparto di funzioni amministrative. Ogni funzione amministrativa può, infatti, essere conferita allo Stato soltanto qualora i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza impongano tale imputazione. Nella fattispecie in esame non è rilevabile, secondo la difesa della Regione, nessun elemento in ordine alla sussistenza di tali principi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 37 del 1 aprile 2003 (GU 22/2003)

Materia: Espropriazione per pubblica utilità

Limiti violati: art. 8, nn. 1 e 22, nonché dell'art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare dell'art. 2 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 266; art. 117, comma 6, della Costituzione; principio di certezza del diritto, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 1, lett. d) e lett. h), del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302. Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

Annotazioni:

Illegittimità dell'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative della Provincia autonoma di Trento.

Il nuovo art. 5 del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce, al comma 3, che «le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia aggiungendo tuttavia che «la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Nella nuova formulazione, il comma 3 mantiene dunque la clausola di salvaguardia relativa alla speciale autonomia trentina, già contenuta nel vecchio comma 3, ma al tempo stesso sancisce espressamente la diretta applicabilità delle norme statali anche nella provincia di Trento. In tal modo, il comma 3 è suscettibile di diverse interpretazioni, alcune delle quali sono nettamente lesive delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento.

La prima interpretazione possibile è quella che considera insuperabile l'esplicito riferimento alle province autonome contenuto nel primo periodo del comma 3 e che, dunque, vanifica il richiamo del D.Lgs. n. 266/1992 contenuto nel secondo periodo: in questa prospettiva, le norme statali sarebbero direttamente applicabili in provincia di Trento, ferma restando per la provincia la possibilità di sostituirle con proprie norme. Così inteso, l'art. 1, comma 1, lett. d), è palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 8, n. 22, dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto speciale dettate con D.Lgs. n. 266/1992, norme che dispongono - come noto - di competenza separata e riservata rispetto alle fonti primarie «ordinarie» statali.

La seconda interpretazione è quella che intende il nuovo art. 5, comma 3, nel senso che le norme statali sarebbero immediatamente applicabili una volta decorsi i sei mesi di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 266/1992: in questo modo si darebbe senso sia al primo periodo del comma 3 sia al secondo, che - mediante il richiamo del D.Lgs. n. 266/1992 - avrebbe la funzione di «ritardare» - in provincia di Trento - l'applicazione delle norme

statali. Anche questa interpretazione, comunque, sarebbe lesiva delle prerogative trentine, perché lo speciale regime di separazione fra le fonti statali e provinciali istituito dal D.Lgs. n. 266/1992 prevede che le leggi provinciali restino efficaci fino a quando non siano eventualmente dichiarate costituzionalmente illegittime da codesta ecc.ma Corte costituzionale a seguito del giudizio «per mancato adeguamento» promosso dallo Stato. Ciò si desume chiaramente dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 266/1992, secondo il quale «l'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale».

In entrambi i casi appena esposti, l'illegittimità sarebbe ancora più evidente per le disposizioni regolamentari contenute nel testo unico, dato che, in base al d.lgs. n. 266/1992 e ora anche all'art. 117, comma 6, Cost., norme regolamentari statali non possono intervenire nelle materie di competenza provinciale.

Infine, si potrebbe operare un'interpretazione «adeguatrice» e ritenere che il primo periodo del nuovo art. 5, comma 3, la dove menziona le province autonome, sia frutto di una formulazione meramente erronea, e che per queste valga in realtà solo il secondo periodo, con conseguente applicazione integrale dell'art. 2 D.Lgs. n. 266/1992. Peraltro, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata questa interpretazione, superando l'espreso riferimento alle province autonome contenuto nel primo periodo dell'art. 5, comma 3, non si potrebbe non lamentare che tale espreso riferimento genera comunque confusione e, in definitiva, si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto: ragion per cui il suo annullamento risulterebbe, ad avviso della provincia, comunque necessario.

Illegittimità dell'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 302/2002 per violazione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia autonoma di Trento.

Il nuovo art. 11, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 37/2001 stabilisce che la comunicazione di avvio del procedimento, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, vada «pubblicata» nel «sito informatico della regione o provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo».

Si sottolinea che non è in discussione se la norma possa essere sensata, o se possa essere in concreto preferibile una diversa forma di pubblicità, ma il diritto costituzionale della ricorrente Provincia a decidere essa stessa la propria legislazione, nei limiti statuari e costituzionali.

In questo modo, infatti, la legge statale interferisce nell'autonomia organizzativa della Provincia autonoma di Trento, violando la potestà legislativa di cui all'art. 8, n. 1, dello Statuto e, nella misura in cui prescrive un'attività amministrativa, la relativa potestà amministrativa.

La lesività non verrebbe meno qualora si accogliesse, in relazione al nuovo art. 5, comma 3, D.P.R. n. 327/2001, l'interpretazione «adeguatrice» sopra ipotizzata, perché comunque l'art. 11, comma 2, menziona la Provincia autonoma di Trento, prescrivendo direttamente uno specifico comportamento all'amministrazione provinciale: dunque, in ogni caso sarebbe violato anche l'art. 2 D.Lgs. n. 266/1992.